



COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 18 del 30-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **09:30**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in continuazione.

Preside la seduta il SINDACO GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTANI GIOVANNI	Presente	7	PETRINI SANDRO	Presente
2	REGNO FEDERICO	Presente	8	SPERANTI MASSIMO	Presente
3	MORICHETTI GUIDO	Presente	9	BERTOLDI FRANCESCO	Presente
4	MARCUCCI SARA	Presente	10	ALUNNI UMBERTO	Presente
5	ROMANO BENVENUTO	Presente	11	ROMANI ROBERTO	Presente
6	CORALLINI SIMONETTA	Presente	12	RICCI CLAUDIO	Presente
			13	CIRIBUCO ELISA	Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CARELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Il Sindaco : Preso atto dell'intervento complessivo dell'Ass. Romano, riportato nel precedente verbale, e visto che non ci sono interventi, propone l'approvazione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che la fattispecie di cui al precedente capoverso non è applicabile al comune di Acquasparta in quanto l'Ente non ha applicato tale maggiorazione per le annualità di imposta 2015 e successive sino al 2019;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il comma 758, che esclude dal tributo tutti i proprietari di terreni agricoli che si trovano in zone di montagna e di collina o nelle isole minori; facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 9/1993 che contiene l'elenco dei Comuni montani o collinari i cui terreni agricoli non erano soggetti all'ICI. Infine, continuano ad essere esenti dall'imposta i terreni con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha stabilito quanto segue: " *Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l'anno 2020 sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
BASE	MASSIMA	MINIMA	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

TENUTO conto altresì che nella disciplina della nuova IMU dettata dall'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 sono riconfermate tra le altre le seguenti disposizioni:

- Riserva di gettito a favore dello Stato (comma 744): è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- Riduzione abitazioni locate a canone concordato (comma 760): per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota

stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;

- Riduzione della base imponibile per immobili concessi in uso gratuito (comma 747) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO atto

- Che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;
- Che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- Che con delibera di C.C. n. 3 del 04/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, stimando il gettito IMU 2020 sulla base delle aliquote IMU + TASI analoghe a quelle approvate nell'anno 2019, diverse dalle attuali aliquote base;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di mantenere dove possibile le aliquote già applicate nel 2019;

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale di lusso (Cat. catastali A01-A08 - A09)	0,55%	Sommatoria delle aliquote applicate nell' anno 2019: 0,4% IMU + 0,15% TASI
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Sommatoria delle aliquote applicate nell' anno 2019: IMU esente + 0,10% TASI
"Beni merce"	0,10%	Sommatoria delle aliquote applicate nell' anno 2019: IMU esente + 0,10% TASI
Terreni agricoli	0,00%	I terreni agricoli, contemplati alla lett. h) dell'art. 7, D. Lgs n. 504/1992 in virtù dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, erano già esenti se ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 quale è il Comune di Acquasparta

Fabbricati gruppo "D" (ad esclusione della Cat. D10)	1,06%	Sommatoria delle aliquote applicate nell' anno 2019: 0,81% IMU + 0,25% TASI
Altri fabbricati	1,06%	Sommatoria aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2019
Aree edificabili	1,06%	Sommatoria aliquote IMU e TASI applicate nell'anno 2019

Tenuto conto che l'art. 1, comma 762 della Legge n. 160 del 27/12/2019 prevede le seguenti scadenze IMU:

- Acconto entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni previste l'anno precedente;
- Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna al punto precedente;

Visto il parere di regoralità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del servizio competente;

Visto il parere di regoralità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

Acquisiti il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D. Lgs 267/200;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26.05.2020;

Visto lo Statuto comunale;

Con l' astensione dei Consiglieri Alunni, Romani, Ricci e Ciribuco, ed il voto favorevole dei restanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA	NOTE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%	Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Nessuna
"Beni merce"	0,10%	Nessuna
Terreni agricoli	0,00%	I terreni agricoli, contemplati alla lett. h) dell'art. 7, D. Lgs n. 504/1992 in virtù dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, erano già esenti se ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 quale è il Comune di Acquasparta
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Nessuna
Altri fabbricati	1,06%	Nessuna
Aree edificabili	1,06%	Nessuna

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019.

Di seguito il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con separata votazione espressa in modo palese e con il seguente risultato :

astensione dei Consiglieri Alunni, Romani, Ricci e Ciribuco, ed il voto favorevole dei restanti

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 22-05-2020

IL RESPONSABILE

MARCO CAMI

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Acquasparta, 22-05-2020

IL RESPONSABILE

FABIO ARMADORI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO CARELLA

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Acquasparta, 30-05-2020

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI